

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 19/02/2016 n° 3331

La Corte di Cassazione – sentenza n. 3331/2016 – ha enunciato due importanti principi in materia di affidamento dei figli minori.

La bigenitorialità, quale diritto del minore, connessa con l'affidamento condiviso, deve essere tutelata mediante il collocamento prevalente del figlio presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell'altro genitore.

La Corte chiarisce, inoltre, la nozione di casa familiare ai fini dell'assegnazione nell'interesse dei figli.

La casa familiare è necessariamente quella in cui il minore è nato ed ha il centro dei suoi affetti, interessi e consuetudini, non è sufficiente che la coppia abbia semplicemente condiviso in essa un progetto di vita mai concretizzatosi.

Infatti, la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all'immobile dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione) ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza.

La sentenza è consultabile su :

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/23/madre-minori-genitori>